



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizioni attuative per l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2bis - dell'Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 “*recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*” e, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 78, rubricato “*Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023 “*che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova*” e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale l'allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è modificato come segue “*il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione.»*”, ed è introdotto il punto “*2 bis. Gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare le uova dall'obbligo di cui al punto 2 quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione del 17 agosto 2023 “*che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione*”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione del 17 agosto 2023 “*recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova*”;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante “*Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)*” e, in particolare, l'articolo 4 – rubricato “*Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione* – il cui comma 3 prevede “*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti*



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

amministrativi, relativi alle modalità tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale";

VISTO l'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* che ha attribuito, tra l'altro, al Ministero dell'agricoltura *"funzioni e compiti nelle seguenti aree funzionali ... qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante *"Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74"*;

VISTA Direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguarda gli indirizzi sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, del 29 gennaio 2025, prot. 38839, registrata presso la Corte dei conti il 16 febbraio 2025, n. 193;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 7 novembre 2024, n. 0589469, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 17/12/2024, recante le disposizioni attuative per l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2bis - dell'Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023;

RITENUTO opportuno rendere permanente la deroga all'obbligo della stampigliatura delle uova sul luogo di produzione, in talune specifiche ipotesi, proporzionate e non discriminatorie, idonee a non pregiudicare l'obiettivo della tracciabilità delle uova, ai sensi del Considerando (4) del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 novembre 2025;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETA

Articolo 1

(Esenzioni dall'obbligo di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione)

1. Ai sensi del punto 2 bis dell'Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dall'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, a far tempo dal 1 dicembre 2025, sono esentate dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione:

- a) le uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole;
- b) le uova prodotte in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri d'imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;
- c) le uova prodotte in allevamenti avicoli che risultano strutturalmente e/o funzionalmente integrati con il proprio centro di imballaggio.

2. Le uova prodotte negli allevamenti rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono stampigliate nel primo centro d'imballaggio che riceve le uova.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

On.le Francesco Lollobrigida